

2i Rete Dati S.r.l.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

Ai sensi del Decreto Legislativo 8 Giugno 2001 n. 231

PARTE GENERALE

Ottobre 2024

Indice

PARTE GENERALE

INTRODUZIONE.....	4
DEFINIZIONI.....	5
1. IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE, SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI.....	8
1.1 Inquadramento giuridico.....	8
1.2 I reati presupposto della responsabilità amministrativa.....	8
1.3 I reati commessi all'estero.....	15
1.4 Le sanzioni previste dal d.lgs. 231/2001.....	15
1.5 Delitti tentati.....	17
1.6 L'esonero da responsabilità.....	17
1.7 L'idoneità del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.....	18
1.8 Le Linee Guida di Confindustria.....	19
2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO DI 2i Rete Dati S.R.L.....	21
2.1 Finalità del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di 2i Rete Dati S.r.l.....	21
2.2 Struttura del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di 2i Rete Dati S.r.l.....	23
2.3 Destinatari del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di 2i Rete Dati S.r.l.....	23
2.4 Modifiche e integrazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di 2i Rete Dati S.r.l.....	23
3. LE COMPONENTI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI 2i Rete Dati S.R.L.....	24
3.1 ATTIVITA' DI 2i Rete Dati S.R.L.....	24
3.2 ASSETTO ISTITUZIONALE.....	25
3.2.1 Struttura societaria e <i>corporate governance</i>	25
3.3 ASSETTO ORGANIZZATIVO.....	26
3.3.1 Direzioni/Funzioni/Unità Aziendali.....	26
3.3.2 Il ricorso da parte di 2i Rete Dati S.r.l. a prestazioni di servizi fornite da società Terze.....	27
3.4 IL CODICE ETICO DI 2i Rete Dati S.R.L.....	27
3.5 L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	27
3.5.1 Caratteristiche e funzioni.....	28
3.5.2 <i>Reporting</i> dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi societari.....	30
3.6 FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	31
3.6.1 Finalità.....	31
3.6.2 I flussi informativi obbligatori dai Destinatari del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di 2i Rete Dati S.r.l. all'Organismo di Vigilanza.....	33
3.6.3 I flussi informativi facoltativi (ad evento) dai Destinatari del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di 2i Rete Dati S.r.l. all'Organismo di Vigilanza.....	34

3.6.4 I flussi informativi dall'Amministratore Unico di 2i Rete Dati S.r.l. all'Organismo di Vigilanza.....	34
3.6.5 L'istituzione della figura di <i>responsabile</i> -presso 2i Rete Dati S.r.l.....	34
3.6.6 Sistema di poteri.....	35
3.7 SELEZIONE, FORMAZIONE E INFORMATIVA.....	35
3.7.1 Selezione del personale.....	36
3.7.2 Formazione del personale.....	36
3.7.3 Selezione di consulenti, partner, fornitori.....	36
3.7.4 Informativa a consulenti, partner, fornitori.....	37
3.8 SISTEMA DISCIPLINARE.....	37
3.8.1 principi generali.....	37
3.9 ALTRE MISURE DI TUTELA IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO	37
3.9.1 Misure nei confronti degli amministratori.....	37
3.9.2 Misure nei confronti di consulenti, partner, fornitori.....	38
3.9.3 Misure nei confronti dei componenti dell'Organismo di Vigilanza.....	38

INTRODUZIONE

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, avente ad oggetto la *“disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”*, ha introdotto, per la prima volta, nell’ordinamento giuridico italiano una forma di responsabilità amministrativa, a carico delle persone giuridiche, per i fatti di reato commessi da soggetti stabilmente inseriti nell’organizzazione dell’Ente.

L’aspetto centrale della disciplina normativa di cui al Decreto è rappresentato dall’adozione e concreta attuazione, ai fini di un’esenzione da responsabilità della Società, di un *“Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo”*, che preveda, *“in relazione alla natura e alla dimensione dell’organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell’attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio”* (articolo 7 comma 3).

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di 2i Rete Dati S.r.l. è stato adottato, con determina dell’Amministratore Unico del 29 gennaio 2021, applicando quello della Capogruppo 2i Rete Gas, al fine di tracciare i processi aziendali sensibili o a rischio ed i relativi presidi organizzativi, cautelari e di controllo in essere, diretti ad eliminare il cosiddetto *rischio reato*.

Nel mese di giugno 2023, la società ha preso atto delle modifiche apportate al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Capogruppo 2i Rete Gas, che è stato ulteriormente aggiornato, mediante recepimento di una serie di modifiche riguardanti: - l’introduzione del nuovo art. 25 *octies* 1 d.lgs. 231/2001 avente ad oggetto i *“delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante”* (d.lgs. 184/2021 *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.4.2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni dei mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio”*, in vigore dal 14.12.2021); - l’introduzione dei nuovi art. 25-*septiesdecies* e 25-*duodevicies* d.lgs. 231/2001, rispettivamente, aventi ad oggetto i *“delitti contro il patrimonio culturale”* e *“il riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”* (legge 9.3.2022 n. 22 *“Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale”*, in vigore dal 23.3.2022); - le modifiche ai reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio, previsti dall’art. 25 *octies* d.lgs. 231/2001 (d.lgs. 195/2021 *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale”*, in vigore dal 15.12.2021); - le modifiche a taluni reati, previsti dall’art. 24 *bis* d.lgs. 231/2001, in relazione ai *“reati informatici e trattamento illecito dei dati”*, dall’art. 25 *quinquies* d.lgs. 231/2001, in relazione ai *“reati contro la personalità individuale”*, dall’art. 25 *sexies* d.lgs. 231/2001, in relazione ai *“reati di abuso del mercato”* (legge 238/2021 *“Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza*

dell'Italia all'Unione Europea- legge europea 2019-2020", in vigore dall'1.2.2022); - le modifiche all'art. 24 *bis* d.lgs. 231/2001 in relazione ai reati di "malversazione ai danni dello Stato", di "indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato" e di "truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche" (legge 28.3.2022 n. 25 "Conversione in legge con modificazioni del d.l. 27.1.2022 n. 4 "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid- 19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico" 2020", in vigore dal 29.3.2022).

In conseguenza del recepimento delle modifiche suindicate, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è stato integrato, mediante elaborazione della nuova Parte Speciale O, relativa ai delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante, nonché della nuova Parte Speciale P relativa ai delitti contro il patrimonio culturale, riciclaggio di beni culturali, devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.

L'attuale documento ha, inoltre, recepito: 1) le nuove prescrizioni di cui al d.lgs. n. 24/2023 in materia di "whistleblowing" e i nuovi reati presupposto di cui all'art. 353 c.p. (turbata libertà degli incanti), all'art. 353- *bis* c.p. (turbata libertà del procedimento di scelta del contraente), all'art. 512- *bis* c.p. (trasferimento fraudolento di valori); 2) le nuove prescrizioni di cui alla legge 28 giugno 2024, n. 90, entrata in vigore il 17 luglio 2024, avente ad oggetto le "disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici"; tale legge ha, con riferimento alle fattispecie incriminatrici rilevanti, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 231/2001 e all'art. 24- *bis* d.lgs. 231/2001, introdotto le seguenti modifiche: - inasprimento delle pene in relazione alle circostanze aggravanti di cui all'art. 615- *ter* cod. pen. (accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico) e nel caso in cui l'introduzione abusiva avvenga in un sistema d'interesse militare o relativo all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico (comma terzo art. 615- *ter* cod. pen.); - inasprimento delle pene in relazione alle circostanze aggravanti di cui all'art. 615 *quater* cod. pen. (detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici); - abrogazione dell'art. 615- *quinqües* cod. pen. (detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico); - introduzione di modifiche e inasprimento delle pene in relazione alle circostanze aggravanti di cui all'art. 617 *quater* cod. pen. (intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche), con contestuale abrogazione della circostanza aggravante di cui al terzo comma del reato in esame che prevedeva un aggravamento di pena e la procedibilità d'ufficio, nel caso in cui il reato venisse commesso da "chi esercitava abusivamente la professione di investigatore privato"; - estensione dell'applicazione delle circostanze aggravanti di cui all'art. 617- *quater* quarto comma n. 1 e 2 cod. pen. al reato di cui all'art. 617-

quinqües cod. pen.;- introduzione delle circostanze attenuanti di cui al nuovo articolo 623- *quater* cod. pen., in relazione ai reati di cui agli artt. 615- *ter*, 615- *quater*, 617- *quater* e 617- *quinqües* cod. pen., in caso di fatto di lieve entità;- introduzione del nuovo reato di “estorsione informatica”, mediante inserimento del terzo comma dell’art. 629 cod. pen.;- introduzione di modifiche e inasprimento delle pene in relazione alle circostanze aggravanti di cui agli artt. 635- *bis*, 635- *ter* e 635 - *quater* cod. pen.; - introduzione del nuovo reato di “detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico”, previsto dall’art. 635- *quater*.1 cod. pen.;- sostituzione del dettato normativo di cui all’art. 635- *quinqües* cod. pen.;- previsione del nuovo comma 1- *bis* dell’art. 24- *bis* d.lgs. 231/2001, che prevede l’introduzione tra i reati presupposto dell’“estorsione informatica” e della “detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico”, con possibile applicazione di sanzioni interdittive in relazione al reato di “estorsione informatica”; 3) l’introduzione, in forza del decreto- legge 2.3.2024 n. 19, convertito in legge 29.4.2024 n. 56, del secondo comma di cui all’art. 512 *bis* c.p. (trasferimento fraudolento di valori), che stabilisce che tale ipotesi di reato si applichi anche nei confronti di colui che, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l’imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni; 4) l’abrogazione dell’art. 323 c.p. (abuso d’ufficio) e la modifica dell’art. 346- *bis* c.p. (traffico di influenze illecite), in forza dell’entrata in vigore della legge 9.8.2024, n. 114; 5) l’entrata in vigore dell’art. 314- *bis* c.p. (indebita destinazione di denaro o cose mobili) in forza della legge 8.8.2024 n. 112.

Da ultimo, si segnala che le misure di prevenzione previste all’interno delle varie Parti Speciali del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo sono state, altresì, accorpate in macrocategorie, al fine di meglio delinearne le finalità e sono state parimenti aggiornate con i presidi adottati da 2i Rete Dati S.r.l. ed aventi efficacia, sia ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 231/2001, sia in un’ottica di presidio di tematiche *Environmental Social and Governance*, in coerenza con quanto posto in essere dalla Capogruppo 2i Rete Gas S.p.A., con cui 2i Rete Dati S.r.l. ha stipulato un contratto di servizi per le attività di *staff* e amministrative.

La versione attuale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, approvata con delibera dall’Amministratore Unico di 2i Rete Dati S.r.l., in data 30 ottobre 2024, intende assicurare che la gestione della Società avvenga nel rispetto dei principi di legalità, correttezza, trasparenza e tracciabilità e secondo prassi di lavoro efficienti e conformi al dettato normativo.

DEFINIZIONI

Le definizioni, di seguito indicate, trovano applicazione nella presente Parte Generale, nonché nelle singole Parti Speciali, fatte salve le ulteriori definizioni contenute in queste ultime.

Autorità: qualsiasi autorità governativa, giurisdizionale, legislativa, fiscale o amministrativa, italiana od estera, ovvero qualsiasi distaccamento, agenzia, commissione, collegio o ufficio, riconducibile all’Autorità ovvero qualsiasi arbitratore.

CCNL: i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati da 2i Rete Dati S.r.l.

Codice Etico: il Codice adottato da 2i Rete Dati S.r.l., secondo la determina dell’Amministratore Unico della Società, in data 29 gennaio 2021.

Consulenti: i soggetti che forniscono a 2i Rete Dati S.r.l., prestazioni di natura professionale.

Destinatari: gli Esponenti Aziendali, i Fornitori, i Partner ed i Consulenti.

D.Lgs. n. 231/2001 o il Decreto: il d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni.

2i Rete Dati S.r.l. o Società: 2i Rete Dati S.r.l. con sede in Milano, via Alberico Albricci n. 10.

D.lgs. n. 24/2023: decreto legislativo attuativo della Direttiva europea n. 1937/2019 riguardante la *“protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e violazioni delle disposizioni normative nazionali”* (cosiddetto decreto *“whistleblowing”*).

2i Rete Gas S.p.A.: 2i Rete Gas S.p.A., con sede legale in Milano, Via Albricci 10, socio titolare del 100% delle partecipazioni di 2i Rete Dati S.r.l..

Enti: entità fornite di personalità giuridica o società ed associazioni, anche prive di personalità giuridica (società di capitali, società di persone, consorzi, ecc.).

Esponenti Aziendali: gli amministratori, i procuratori, i sindaci, i liquidatori, i collaboratori di ogni tipo di 2i Rete Dati S.r.l..

Fornitori: i soggetti, non rientranti nella definizione di Consulente o Partner, che forniscono, a **2i Rete Dati S.r.l.**, beni e/o servizi, con i quali 2i Rete Dati S.r.l. abbia stipulato un contratto per la prestazione di beni e/o servizi.

Linee Guida: le linee guida adottate da associazioni rappresentative degli enti e, in particolare, da Confindustria, per la predisposizione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo, ai sensi dell'art. 6, comma terzo, d.lgs. 231/2001.

Modello: il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, così come previsto dagli artt. 6 e 7 d.lgs. 231/2001.

Organi Direttivi della Società: gli organi societari di 2i Rete Dati S.r.l..

Organismo di Vigilanza o OdV: l'Organismo, a natura collegiale, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di 2i Rete Dati S.r.l., nonché al relativo aggiornamento.

Organi Sociali: l'Amministratore Unico di 2i Rete Dati S.r.l..

Pubblica Amministrazione: ogni Ente della Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi Funzionari e Soggetti Incaricati di Pubblico Servizio (es. i concessionari di un pubblico servizio).

Partner: le controparti contrattuali con le quali **2i Rete Dati S.r.l.** intrattenga forme di collaborazione, contrattualmente regolate (associazione temporanea d'impresa, *joint venture*, consorzi, licenza, agenzia), ove destinate a cooperare con la società, nell'ambito della gestione dei processi sensibili o a rischio.

Processi sensibili o a rischio: i processi, facenti capo a **2i Rete Dati S.r.l.**, nelle cui fasi o sottofasi si potrebbero, astrattamente, configurare le condizioni, le occasioni o i mezzi per la commissione di talune fattispecie di reato di cui al d.lgs. 231/2001.

Reati presupposto: le fattispecie di reato alle quali si applica la disciplina prevista dal d.lgs. 231/2001, sulla responsabilità amministrativa.

Responsabile: soggetto designato da **2i Rete Dati S.r.l.**, al quale viene attribuita, con nomina da parte della Società, la responsabilità di assicurare il rispetto del Modello nello svolgimento delle attività di sua competenza.

Scheda di Evidenza: documento da compilarsi, a cura del Responsabile, con riferimento agli specifici processi sensibili o a rischio, individuati e presidiati dalle procedure organizzative e di controllo societarie.

Società: **2i Rete Dati S.r.l.**

Sub responsabile: soggetto nominato dal Responsabile, supervisionato da quest'ultimo, il quale acquisisce la responsabilità dei processi e delle operazioni a rischio affidategli.

Whistleblower: soggetto segnalante una violazione del diritto dell'Unione o delle disposizioni normative nazionali.

1. IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE, SOCIETÀ ED ASSOCIAZIONI

1.1 Inquadramento giuridico

In deroga al principio di non imputabilità penale della persona giuridica, il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, emanato in esecuzione della Legge Delega 29 settembre 2000, n. 300 ed entrato in vigore il 4 luglio 2001, introduce la responsabilità degli Enti per i fatti di reato commessi, *nel loro interesse o a loro vantaggio*, da soggetti inseriti nell'organizzazione societaria e, precisamente da:

i) Soggetti Apicali (vale a dire, ai sensi dell'art. 5, comma 1, *“persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente”*);

ii) Soggetti Sottoposti alla direzione e vigilanza delle persone operanti in posizione apicale.

In altre parole, accanto alla responsabilità penale dell'autore del reato si colloca, altresì, la responsabilità dell'Ente, nel cui interesse o vantaggio il fatto illecito viene commesso (articolo 5).

La responsabilità dell'Ente è definita dal Legislatore come responsabilità di tipo amministrativo; pur tuttavia, essa nasce da un'ibridazione della responsabilità amministrativa con principi e concetti propri della sfera penale; il suo accertamento avviene, infatti, nell'ambito di un procedimento penale, disciplinato dalle norme di procedura penale e comporta l'applicazione di sanzioni afflittive.

La responsabilità amministrativa è, inoltre, autonoma rispetto a quella della persona fisica autrice del reato; l'Ente può essere infatti dichiarato responsabile, anche se l'autore materiale dell'illecito non è imputabile o non è stato individuato (articolo 8) ed anche se il reato è estinto, per cause diverse dall'amnistia.

La responsabilità dell'Ente è esclusa, nel caso in cui l'autore del reato abbia agito, nel suo esclusivo interesse.

1.2 I reati presupposto della responsabilità amministrativa

L'Ente non è chiamato a rispondere per ogni reato commesso dai Soggetti Apicali o Sottoposti, ma solo per quelli tassativamente previsti dal Decreto e, segnatamente, per le fattispecie illecite di seguito elencate:

i) reati contro la Pubblica Amministrazione e, precisamente, **(1)** corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.), **(2)** corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.), **(3)** corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.), **(4)** istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), **(5)** concussione (art. 317 c.p.), **(6)** indebita induzione a dare o promettere utilità

(art. 319 *quater* c.p.); **(7)** traffico di influenze illecite (art. 346 *bis* c.p. modificato dalla legge 9.8.2024 n. 114); **(8)** peculato (art. 314, primo comma cod. pen.; solo quando il fatto offende gli interessi dell'Unione Europea); **(9)** peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 cod. pen., solo quando il fatto offende gli interessi dell'Unione Europea); **(10)** abuso d'ufficio (art. 323 c.p.; solo quando il fatto offende gli interessi dell'Unione Europea; abrogato dalla legge 9.8.2024 n. 114); **(11)** malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 *bis* c.p.; solo quando il fatto offende gli interessi dell'Unione Europea); **(12)** indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 *ter* c.p.; solo quando il fatto offende gli interessi dell'Unione Europea)¹; **(13)** turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)²; **(14)** turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-*bis* c.p.)³; **(15)** indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314 *bis* c.p.) (reato introdotto dalla legge 8.8.2024 n. 112);

ii) reati contro il patrimonio mediante frode, vale a dire, **(1)** truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.), **(2)** truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.)⁴, **(3)** frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-*ter* c.p.)⁵; **(4)** frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.); **(5)** frode ai danni del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (art. 2 l. 898/1986);

iii) reati cosiddetti societari, vale a dire, **(1)** false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.), **(2)** false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.), **(3)** impedito controllo (art. 2625 c.c.), **(4)** formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.), **(5)** indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.), **(6)** illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.), **(7)**

¹ La legge 27.1.2022 n. 25 avente ad oggetto la “Conversione in legge con modificazioni del decreto- legge 27.1.2022 n. 4 “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid- 19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico” 2020”, in vigore dal 29.3.2022, ha modificato la rubrica del reato di “malversazione ai danni dello Stato” (art. 316 *bis* c.p.), previsto dall'art. 24 *bis* d.lgs. 231/2001, denominandolo “malversazione di erogazioni pubbliche”, estendendone l'applicabilità alle sovvenzioni e la rubrica del reato di “indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato”, previsto dall'art. 24 *bis* d.lgs. 231/2001, denominandolo “indebita percezione di erogazioni pubbliche”, estendendone l'applicabilità alle sovvenzioni (art. 316 *ter* c.p.).

² Reato introdotto dalla legge 9.10.2023 n. 137, entrata in vigore il 10.10.2023.

³ Reato introdotto dalla legge 9.10.2023 n. 137, entrata in vigore il 10.10.2023.

⁴ La legge 27.1.2022 n. 25 avente ad oggetto la “Conversione in legge con modificazioni del decreto- legge 27.1.2022 n. 4 “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid- 19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico” 2020”, in vigore dal 29.3.2022, ha modificato il reato di “truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche” (art. 640 *bis* c.p.), previsto dall'art. 24 *bis* d.lgs. 231/2001, estendendone l'applicabilità alle sovvenzioni.

⁵ La frode informatica è punita anche nel caso in cui il fatto di reato produca un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, in ragione dell'entrata in vigore del d.lgs. 8.11.2021 n. 184. Si veda, in tal senso, la Parte Speciale O del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.), **(8)** operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.), **(9)** omessa comunicazione dei conflitti di interessi (art. 2629 bis c.c.), indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.), **(10)** illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.), **(11)** aggio (art. 2637 c.c.), **(12)** ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.); **(13)** delitto di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.); **(14)** istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.p.). (L'art. 34 della Legge 28 dicembre 2005 n. 262 (recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari ed anche nota come "*Legge sul risparmio*") ha inserito la fattispecie del falso in prospetto, nel novero dei reati previsti dal D. Lgs. 58/98 (TUF), nel dettaglio, all'art. 173-bis, abrogando, al contempo, l'art. 2623 c.c. La conseguenza di suddetta abrogazione sembra comportare una fuoriuscita dell'illecito di falso in prospetto, dal novero dei c.d. reati presupposto e, dunque, il conseguente venir meno della responsabilità amministrativa dell'ente. Questa parrebbe essere la tesi accolta dalla dottrina maggioritaria; tuttavia, preme dare atto dell'esistenza di un orientamento, seppur minoritario, il quale ritiene che, nonostante la trasposizione della fattispecie nel TUF, il falso in prospetto continui a rilevare, ai fini dell'insorgenza della responsabilità dell'ente);

iv) reati in materia tributaria e, nello specifico, **(1)** dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. n. 74/2000); **(2)** dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d.lgs. n. 74/2000); **(3)** emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. n. 74/2000); **(4)** occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 d.lgs. n. 74/2000); **(5)** sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 d.lgs. n. 74/2000) (art. 25- *quinquiesdecies* d.lgs. 231/2001, introdotto dalla legge n. 157 del 19.12.2019); **(6)** dichiarazione infedele (art. 4 d.lgs. n. 74/2000; il reato in esame si applica alle società, solo se viene commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro); **(7)** omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. n. 74/2000; il reato in esame si applica alle società, solo se viene commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro); **(8)** indebita compensazione (art. 10 *quater* d.lgs. n. 74/2000; il reato in esame si applica alle società, solo se viene commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro) (art. 25- *quinquiesdecies* d.lgs. 231/2001, introdotto dalla legge n. 157 del 19.12.2019 e modificato dall'art. 5 d.lgs. 14.7.2020 n. 75);

v) reati contro la fede pubblica e, precisamente, falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo;

vi) reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale, dalle leggi speciali e dalla Convenzione di New York;

vii) reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, tratta di persone, acquisto o alienazione di schiavi, induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione minorile, distribuzione o pubblicità, anche per via telematica, di materiale pornografico avente ad oggetto minori, sfruttamento di minori ai fini di produzione di materiale pornografico, adescamento e sfruttamento sessuale di minori, cessione e detenzione o accesso a materiale pornografico⁶ prodotto mediante lo sfruttamento sessuale di minori, organizzazione di viaggi finalizzati allo sfruttamento della prostituzione minorile; delitti di mutilazione degli organi genitali femminili;

viii) reati ed illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato⁷;

ix) se, commessi nella forma del “reato transnazionale” (fattispecie coniata dalla l. n. 146/2006), vale a dire **mediante** la commissione del *“reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato, impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato”*: i) i reati di associazione per delinquere (art. 416 c.p.), ii) associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416 bis c.p.), iii) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.), iv) favoreggiamento personale (art. 378 c.p.), v) riciclaggio (art. 648 bis c.p.), vi) impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.), vii) associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater d.p.r. 43/1973), viii) associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.p.r. 309/1990), ix) disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 comma 3, 3 bis, 3 ter e 5 d.lgs. 286/98);

⁶ La legge 23.12.2021 n. 238 avente ad oggetto le *“Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea- legge europea 2019-2020”*, in vigore dall'1.2.2022, ha modificato il reato di detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.), ricomprendendovi altresì l'ipotesi di accesso intenzionale a materiale pedopornografico e il reato di adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.), prevedendo ipotesi aggravanti (reati previsti dall'art. 24 bis d.lgs. 231/2001).

⁷ La legge 23.12.2021 n. 238 avente ad oggetto le *“Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea- legge europea 2019-2020”*, in vigore dall'1.2.2022, ha modificato

il reato di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF), ricomprendendovi anche le ipotesi di comunicazione illecita, raccomandazione o induzione di altri all'abuso di informazioni privilegiate

x) reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (fattispecie introdotte in virtù dell'art. 9 l. 3 agosto 2007, n. 123);

xi) reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648 c.p., 648bis c.p., 648 ter c.p.);

xii) reato di autoriciclaggio (art. 648 ter 1 c.p.);

xiii) reati informatici e, segnatamente, diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615- *quinquies* c.p.- abrogato con legge 28.6.2024 n. 90), danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635- *bis* c.p.), danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635- *ter* c.p.), danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635- *quater* c.p.), danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635- *quinquies* c.p.), frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640- *quinquies* c.p.) (fattispecie introdotte, in virtù della l. 18.3.2008, n. 48 e inasprite, sotto il profilo sanzionatorio, dalla legge 28.6.2024 n. 90)⁸; estorsione informatica (art. 629 terzo comma cod. pen. introdotto dalla legge 28.6.2024 n. 90); detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico” (art. 635- *quater*.1 c.p., introdotto con legge 28.6.2024 n. 90);

xiv) reato di cui all'art. 1 comma 11 d.l. 21.9.2019 n. 105, convertito nella legge 18.11.2019, n. 133 e intitolato “*Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica*”, in caso di violazione degli obblighi ivi previsti;

xv) delitti di criminalità organizzata e, specificamente: associazione per delinquere finalizzata alla commissione di più delitti (anche nella forma aggravata, di cui all'art. 452 *octies* c.p., in quanto finalizzata alla commissione di delitti contro l'ambiente), associazioni di tipo mafioso anche straniere, scambio elettorale politico-mafioso, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze psicotrope o stupefacenti, produzione, traffico o detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope;

xvi) delitti contro l'industria e il commercio e, segnatamente: reati di turbata libertà dell'industria o del commercio, illecita concorrenza con minaccia o violenza, frode contro le industrie nazionali, frode nell'esercizio del commercio, vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, vendita di prodotti industriali con segni mendaci, fabbricazione e commercio di beni realizzati, mediante usurpazione di titoli di proprietà industriale,

⁸ La legge 23.12.2021 n. 238 ha ampliato le fattispecie di cui all'art. 615 *quater* c.p. e art. 617 *quinquies* c.p., previsti dall'art. 24 *bis* d.lgs. 231/2001.

contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, trasferimento fraudolento di valori di cui all'art. 512- *bis* c.p.⁹;

xvii) delitti in materia di violazione del diritto d'autore e, precisamente: reati di messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa, della duplicazione abusiva, vendita, detenzione a scopo commerciale, locazione di programmi informatici o di banche dati informatizzate, della duplicazione abusiva, diffusione o trasmissione in pubblico, di opere cinematografiche, di sequenze di immagini in movimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati, di mancato assolvimento o di falsa attestazione nell'assolvimento degli obblighi SIAE, nonché di produzione, vendita, importazione, promozione installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato, a scopi fraudolenti, di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale;

xviii) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria;

xix) reati ambientali e, segnatamente: attività di scarico, emissione o immissione illecita di sostanze pericolose o radiazioni ionizzanti (articolo 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13, D. Lgs. n. 152/2006); abbandono o deposito incontrollato di rifiuti commesso da un titolare d'impresa e responsabile di ente (articolo 255 D.lgs. n. 152/2006); attività non autorizzata di gestione di rifiuti (articolo 256, commi 1, lett. a) e b), 3, 5 e 6, D. Lgs. n. 152/2006); inosservanza delle prescrizioni relative ad autorizzazioni, iscrizioni e comunicazioni in materia di gestione dei rifiuti (articolo 256, c. 4, D. Lgs. n. 152/2006); attività di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (articolo 257, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 152/2006); attività di trasporto di rifiuti in assenza della documentazione prescritta dalla normativa di settore (articolo 258, comma 4, D. Lgs. n. 152/2006); attività di spedizione di rifiuti, costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26, del regolamento (CEE) 1.2.1993, n. 259; spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II, in violazione dell'articolo 1, comma 3, lett. a) b), c) del citato regolamento (articolo 259, comma 1, D. Lgs. n. 152/2006); attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 452- quaterdecies cod. pen.); violazioni del regime delle emissioni atmosferiche nell'esercizio di uno stabilimento (articolo 279, comma 5, D. Lgs. n. 152/2006); attività di commercio, trasporto o detenzione di talune specie animali e vegetali protette (articoli 1, comma 1 e 2; 2, commi 1 e 2; 6, comma 4, legge 150/1992); falsificazioni inerenti certificati C.I.T.E.S. in relazione a specie protette (articolo 3 bis, comma 1, legge n. 150/1992); impiego di sostanze lesive dell'ozono e dell'ambiente (articolo 3, comma 6, lg. n. 549/1993); inquinamento doloso o colposo provocato da natanti (articoli 8, commi 1 e 2, e 9, comma 1 e 2, D. Lgs. n. 202/2007); uccisione o possesso di esemplari

di specie animali o vegetali selvatiche protette (articolo 727 bis c.p.); danneggiamento di un habitat all'interno di un sito protetto (articolo 733 bis c.p.); inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.); disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.); delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinqüies* c.p.); traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.); associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei delitti contro l'ambiente (art. 452-*octies* c.p.);

9 Reato introdotto dalla legge 9.10.2023 n. 137, entrata in vigore il 10.10.2023. Tale reato è stato, altresì, modificato, in virtù del decreto - legge 2.3.2024 n. 19, convertito in legge 29.4.2024 n. 56, con l'introduzione di un ulteriore comma che stabilisce che la fattispecie incriminatrice si applica anche nei confronti di colui che, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.

xx) impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;

xxi) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 *bis* c.p.);

xxii) istigazione al razzismo e alla xenofobia (legge europea 20.11.2017 n. 167);

xxiii) reati previsti in materia di contrabbando, ai sensi del d.p.r. 23.1.1973, n. 43, quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a euro diecimila (art. 25 *sexiesdecies* d.lgs. 231/2001);

xxiv) delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, di cui all'art. 25 *octies.1* d.lgs. 231/2001, introdotti dal d.lgs. 8.11.2021 n. 184 "*Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.4.2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni dei mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio*", in vigore dal 14.12.2021, vale a dire: indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 *ter* c.p.), detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi, programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 *quater* c.p.), frode informatica integrata con la condotta che produca un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (640 *ter* c.p.), ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti;

xxv) delitti contro il patrimonio culturale, di cui all'art. 25 *septiesdecies* d.lgs. 231/2001 e il reato di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici, di cui all'art. 25- *duodevicies* d.lgs. 231/2001, entrambi introdotti dalla legge

9.3.2022 n. 22 “Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale”, in vigore dal 23.3.2022.

1.3 I reati commessi all'estero

Secondo l'art. 4 del d.lgs. 231/2001, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati, contemplati dallo stesso d.lgs. 231/2001, commessi all'estero. La relazione illustrativa al d.lgs. 231/2001 sottolinea la necessità di non lasciare sfornita di sanzione una situazione criminologica di frequente verificaione, anche al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto.

I presupposti (previsti dalla norma ovvero desumibili dal complesso del d.lgs. 231/2001) su cui si fonda la responsabilità dell'ente, per reati commessi all'estero sono:

a) il reato deve essere commesso all'estero, da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1 d.lgs. 231/2001;

b) l'ente deve avere la propria sede principale, nel territorio dello Stato italiano;

c) l'ente può rispondere, solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p..

Tale rinvio è da coordinare con le previsioni degli articoli da 24 a 25-*nonies* d.lgs. 231/2001, sicché - anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 d.lgs. 231/2001 - a fronte della serie di reati menzionati dagli artt. 7-10 c.p., la società potrà rispondere soltanto per quelle fattispecie, in relazione alle quali la sua responsabilità risulti prevista da una disposizione legislativa ad hoc;

d) l'ente può rispondere, nei casi in cui, nei suoi confronti, non proceda lo Stato nel quale è stato commesso il fatto;

e) nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito, a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente, solo se la richiesta è formulata, anche nei confronti dell'ente stesso.

1.4. Le sanzioni previste dal d.lgs. 231/2001

Le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

i) sanzioni pecuniarie; ii) sanzioni interdittive; iii) confisca; iv) pubblicazione della sentenza.

i) Le sanzioni pecuniarie

Le sanzioni pecuniarie hanno natura amministrativa e si applicano, sempre, anche nel caso in cui la persona giuridica ripari alle conseguenze derivanti dal reato.

La commisurazione della sanzione dipende da un duplice criterio:

a) determinazione di quote in un numero non inferiore a 100 e non superiore a 1.000;
b) attribuzione, ad ogni singola quota, di un valore compreso tra un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 1.549,00 (sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente).

In concreto, le sanzioni pecuniarie potranno oscillare tra un minimo di € 25.822,84 (riducibili, ai sensi dell'art. 12 del Decreto, sino alla metà) ed un massimo di € 1.549.370,69.

Il giudice determina il numero delle quote, tenendo conto:

a) della gravità del fatto;
b) del grado della responsabilità dell'ente;
c) dell'attività svolta, per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

ii) **Le sanzioni interdittive**

Sono sanzioni che si aggiungono a quelle pecuniarie ed hanno la funzione di impedire la reiterazione del reato.

Trattasi, nello specifico, delle seguenti misure:

a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
b) il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
c) la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi;
e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Nell'ipotesi di pluralità di reati, si applica la sanzione prevista per quello più grave.

La durata dell'interdizione è generalmente temporanea (da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 2 anni), ad esclusione di alcuni casi tassativi, nei quali la temporaneità dell'interdizione è sostituita dalla definitività della medesima. A titolo esemplificativo:

a) in caso di reiterazione del fatto delittuoso;
b) in caso di profitto di rilevante entità;
c) in caso di reiterazione per almeno tre volte negli ultimi sette anni.

Si segnala, inoltre, la possibile prosecuzione dell'attività dell'ente, (in luogo dell'irrogazione della sanzione), da parte di un commissario, nominato dal Giudice, ai sensi dell'art. 15 del d. lgs. 231/2001, quando ricorre una delle seguenti condizioni:

a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità, la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;

b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

iii) **La confisca**

È una sanzione applicabile, contestualmente, all'emissione della sentenza di condanna e consiste nella confisca, da parte dell'Autorità Giudiziaria, del prezzo o del profitto, generati dal reato, ad esclusione della parte di esso che può essere restituita al danneggiato.

Se la confisca del prodotto o del profitto del reato non è possibile, vengono confiscate somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

iv) **La pubblicazione della sentenza di condanna**

La pubblicazione della sentenza di condanna è disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.

La sentenza è pubblicata (a spese della persona giuridica condannata) una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal Giudice nella sentenza, nonché mediante affissione, nel Comune ove l'ente ha la sede principale.

1.5. Delitti tentati

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei Delitti indicati nel Capo I del Decreto (articoli da 24 a 25-*octies*), le sanzioni pecuniarie e le sanzioni interdittive sono ridotte da un terzo alla metà; l'irrogazione delle sanzioni è, invece, esclusa, nei casi in cui l'ente impedisca, volontariamente, il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26); in tal caso, la non applicazione della sanzione si giustifica, in virtù dell'interruzione di ogni rapporto d'immedesimazione organica, tra l'ente ed i soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto.

1.6. L'esonero da responsabilità

Gli articoli 6 e 7 D.Lgs. 231/2001 prevedono una forma di esonero dalla responsabilità qualora l'ente dimostri che:

1) l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, **Modelli di Organizzazione e di Gestione e Controllo**, idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali;

2) il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei modelli e di curarne il relativo aggiornamento è stato affidato ad un **Organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo**;

3) le persone hanno commesso il reato eludendo, **fraudolentemente**, i modelli di organizzazione e di gestione;

4) non vi è stata omessa o insufficiente **vigilanza**, da parte dell'Organismo di Vigilanza.

In relazione all'estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei reati, i modelli devono rispondere alle seguenti esigenze:

i) individuare le attività, nel cui ambito possono essere commessi i reati;

ii) prevedere specifici protocolli, diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente, in relazione ai reati da prevenire;

iii) individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie, idonee ad impedire la commissione dei reati;

iv) prevedere obblighi di informazione, nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;

v) introdurre un sistema disciplinare, idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

È opportuno effettuare, tuttavia, una distinzione:

a) se il reato è stato commesso da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa, dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'ente non risponde se prova i punti precedenti;

b) se il reato è commesso da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'ente è responsabile, se la commissione del reato è stata resa possibile, dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza, ma tale inosservanza è esclusa se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

L'art. 6 del Decreto dispone, infine, che i Modelli di Organizzazione e di Gestione possano essere adottati, sulla base di codici di comportamento, redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia, il quale, di concerto con i Ministeri competenti, potrà formulare osservazioni sulla relativa idoneità.

1.7. L'idoneità del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

L'adozione ed efficace attuazione, da parte dell'ente, di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, in fase anteriore alla commissione del reato, può comportare un'esenzione da responsabilità, purché detto Modello presenti le seguenti caratteristiche (articolo 6 comma 2):

i) individui la sfera di attività nel cui ambito possono essere commessi i reati (c.d. mappatura del rischio);

ii) preveda specifici protocolli, diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;

iii) individui modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;

iv) crei obblighi di informazione, nei confronti dell'organismo, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;

v) istituisca un sistema disciplinare idoneo, al fine di sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

La valutazione in ordine all'idoneità ed alla concreta attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, da parte dell'ente, è effettuata dall'Autorità Giudiziaria Penale, nell'ambito del relativo procedimento.

L'art. 36 del Decreto prevede, infatti, che: *"la competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al Giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'Ente si osservano le disposizioni sulla composizione del Tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende"*.

Il procedimento per l'illecito amministrativo dell'ente è, di regola, riunito al procedimento penale instaurato, nei confronti dell'autore del reato da cui l'illecito dipende (art. 38 Decreto).

Nel contesto dinanzi descritto, l'accertamento della responsabilità della Società avviene attraverso:

- i) la verifica della sussistenza del reato presupposto della responsabilità della Società;
- ii) il sindacato di idoneità sul Modello Organizzativo adottato.

1.8 Le linee guida di Confindustria

A seguito dei numerosi interventi legislativi, che hanno esteso l'ambito applicativo della responsabilità amministrativa delle società, ad ulteriori fattispecie di reato, Confindustria ha provveduto ad aggiornare le Linee Guida, per la costruzione dei modelli organizzativi.

L'ultima versione delle Linee Guida è stata approvata, nel mese di giugno 2021 e tiene conto delle novità legislative, giurisprudenziali e delle prassi applicative, nel frattempo intervenute.

I punti fondamentali che le Linee Guida individuano, nella costruzione dei Modelli, possono essere così schematizzati:

- i) attività di mappatura o individuazione delle aree o processi a **rischio**;
- ii) predisposizione di un **sistema di controllo**, in grado di prevenire il “rischio reato” attraverso l'adozione di appositi protocolli.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo, ideato da Confindustria sono: i) il codice etico; ii) il sistema organizzativo; iii) le procedure manuali ed informatiche; iv) i poteri autorizzativi e di firma; v) i sistemi di controllo e gestione integrati, anche ai fini della cosiddetta “*compliance fiscale*”, per garantire una conformità a quanto previsto dalla normativa fiscale e per dotarsi di un efficace “sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale”; vi) esistenza di una struttura organizzativa e di un'articolazione di funzioni aziendali che assicuri le competenze tecniche adeguate e i poteri necessari per valutare, gestire e controllare il rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori e che tenga conto della natura e delle dimensioni dell'impresa e delle caratteristiche dell'attività svolta; vii) la comunicazione al personale, sua formazione, suo coinvolgimento e addestramento; viii) il monitoraggio programmato delle misure di prevenzione e protezione dei rischi in materia di gestione della salute e sicurezza sul lavoro; ix) la previsione ed efficace attuazione di flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza; x) la previsione di un sistema di segnalazioni, conforme a quanto previsto dall'art. 6 comma 2 *bis* d.lgs. 231/2001, in relazione ai canali di segnalazione, alla garanzia di riservatezza del segnalante, al divieto di atti ritorsivi e all'integrazione del sistema disciplinare (ed ora conforme al d.lgs 24/2023 attuativo della Direttiva n. 1937/2019 riguardante “*la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e violazioni delle disposizioni normative nazionali*” cosiddetto decreto “*whistleblowing*”).

Le componenti del sistema di controllo devono essere ispirate ai seguenti principi: i) verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione; ii) applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo); iii) documentazione dei controlli; iv) “*whistleblowing*”; v) comunicazione delle informazioni non finanziarie; vi) previsione di un adeguato sistema sanzionatorio, per la violazione delle norme del codice etico e delle procedure previste dal modello; vii) individuazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza, riassumibili in: autonomia e indipendenza; professionalità; continuità di azione; viii) previsione di modalità di gestione delle risorse finanziarie; ix) obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Il mancato rispetto di punti specifici delle predette Linee Guida non inficia la validità del Modello adottato che, per converso, deve tener conto, irrinunciabilmente, della concreta e specifica realtà societaria di riferimento.

Si sottolinea, inoltre, la natura dinamica delle anzidette Linee Guida, le quali, nel tempo, potranno subire ulteriori aggiornamenti e revisioni di cui si dovrà tener conto, in sede di analisi.

2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO DI 2i Rete Dati S.r.L.

2.1 Finalità del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di 2i Rete Dati S.r.l.

Al fine di migliorare la complessiva organizzazione e gestione della Società e di prevenire il *rischio* di commissione dei reati, che si ritengono astrattamente riconducibili alla propria attività sociale, 2i Rete Dati S.r.l. ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, articolato nelle seguenti componenti:

i) un *assetto istituzionale* e un *assetto organizzativo*, coerenti con la natura e la dimensione dell'organizzazione, nonché con il tipo di attività svolta (si veda l'oggetto sociale) e tali da (1) garantire lo svolgimento dell'attività sociale nel rispetto della legge; (2) individuare ed eliminare, tempestivamente, situazioni di rischio; (3) assicurare una chiara identificazione e circoscrizione delle *Funzioni apicali* o di *vertice*; (4) consentire una trasparente rappresentazione del processo di formazione e di attuazione delle decisioni dell'ente;

ii) un *Codice Etico*, finalizzato a stabilire i principi etici e le regole di condotta cui si ispirano o devono essere ispirati i comportamenti di tutti i soggetti che operano, per conto e nell'interesse di 2i Rete Dati S.r.l.;

iii) delle *istruzioni operative* e delle *procedure*, dirette a regolamentare i processi aziendali individuati come *sensibili*, giacché implicanti un *potenziale rischio* di commissione di taluni reati presupposto, di cui al Decreto;

iv) delle regole di *corporate governance*, adottate da 2i Rete Dati S.r.l., in recepimento della regolamentazione societaria rilevante, nonché ogni altra documentazione, relativa ai sistemi di controllo, in essere presso la società;

v) un sistema informatico di "*continuous monitoring*", diretto a controllare i processi aziendali individuati come maggiormente sensibili;

vi) un *Sistema di flussi informativi*, finalizzato a tracciare le azioni delle singole funzioni aziendali, sì da assicurare un monitoraggio dei processi *potenzialmente sensibili o a rischio*;

vii) un *Sistema di informazione e formazione*, avente ad oggetto il *Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo* adottato;

viii) un *Sistema disciplinare*, diretto a sanzionare la violazione o l'omessa applicazione del *modello di organizzazione, gestione e controllo*, da parte dei Destinatari;

ix) l'istituzione di un *Organismo di Vigilanza*, a composizione collegiale, mista, facente capo a 2i Rete Dati S.r.l., munito di ampia autonomia decisionale e di spesa, al quale demandare il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del *Modello di Organizzazione* adottato e di curarne altresì l'aggiornamento.

Nella predisposizione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di 2i Rete Dati S.r.l., si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo già esistenti ed operanti, presso la società controllante 2i Rete Gas S.p.A., la quale agisce in nome e per conto di 2i Rete Dati S.r.l., in forza di apposito contratto di servizio, come meglio illustrato al punto 3.3. e che applica, dunque, idonei presidi, come tali, a valere, altresì, quali misure di prevenzione dei reati di cui al d.lgs. 231/2001.

Le regole, le istruzioni operative, le procedure, sopra elencate, non vengono riportate, dettagliatamente, nel presente Modello, ma fanno parte del più ampio sistema di organizzazione e controllo interno societario, come sopra descritto, al quale il Modello di Organizzazione rinvia e che tutti i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con 2i Rete Dati S.r.l., sono tenuti a rispettare.

2.2 Struttura del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di 2i Rete Dati S.r.l.

Il presente Modello, adottato con determina del 30 ottobre 2024, è stato redatto sulla base del Modello del socio di maggioranza 2i Rete Gas S.p.A. con gli opportuni adattamenti ed è costituito da una Parte Generale e da diverse Parti Speciali.

La **Parte Generale** definisce la struttura del Modello di Organizzazione: i) disciplinandone finalità e funzioni; ii) istituendo un Organismo di Vigilanza e descrivendo le relative funzioni ed i relativi poteri, nello specifico Regolamento; iii) creando un sistema di flussi informativi; iv) creando un sistema di informazione e formazione; v) istituendo un sistema disciplinare, idoneo a sanzionare il mancato rispetto del Modello medesimo.

Le **Parti Speciali** sono individuate, in relazione alle tipologie di reato, previste dal Decreto, la cui commissione si ritiene astrattamente più verosimile, tenuto conto dell'attività caratteristica di 2i Rete Dati S.r.l..

Ciò, naturalmente, non esclude che, nel caso di sopravvenuti mutamenti normativi, destinati ad introdurre nuove tipologie di reato, ai sensi del Decreto, 2i Rete Dati S.r.l. non provveda, prontamente, a rinnovare l'attività di mappatura del rischio e dei presidi organizzativi e di controllo esistenti, al fine di verificare se sussista, all'interno della realtà societaria, un potenziale rischio in ordine alla commissione delle tipologie di reato di nuovo conio.

Alla luce di quanto detto, l'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione di 2i Rete Dati S.r.l., tenuto, altresì, contro dei suggerimenti e delle indicazioni, forniti dall'Organismo di Vigilanza nominato, provvederà, ravvisandone l'esigenza, ad elaborare nuovi capitoli di Parte Speciale, formalizzando le integrazioni e/o modifiche effettuate, attraverso apposite delibere, in tal senso.

2.3 I Destinatari del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di 2i Rete Dati S.r.l.

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di 2i Rete Dati S.r.l. si applica:

i) ai soggetti in posizione apicale, facenti capo alla società (persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della società) ed a coloro che esercitano, anche di fatto, tali poteri;

ii) ai soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza (o soggetti in posizione subordinata), facenti capo alla Società, intesi come coloro che eseguono, nell'interesse della Società, le decisioni assunte dagli Organi di Vertice;

iii) ai procuratori, che operano in nome e per conto di 2i Rete Dati S.r.l.;

iv) alle società e/o ai soggetti che esercitano prestazioni di servizio, nell'interesse di 2i Rete Dati S.r.l., in forza di contratti ritualmente sottoscritti e nei limiti di quanto, ivi specificamente previsto.

2.4 Modifiche e integrazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di 2i Rete Dati S.r.l.

L'art. 6 comma 1 d.lgs. 231/2001 statuisce che il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo deve essere adottato ed efficacemente attuato, a cura dell'“*organo dirigente*”.

Sicché, in ossequio al dettato normativo, ogni modifica ed integrazione del Modello Organizzativo, di carattere sostanziale, è rimessa all'esclusiva competenza dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione di 2i Rete Dati S.r.l.

È, peraltro, riconosciuta all'Amministratore Unico di 2i Rete Dati S.r.l., la facoltà di apportare al testo, eventuali modifiche o integrazioni di carattere formale.

L'Organismo di Vigilanza di 2i Rete Dati S.r.l. ha facoltà di proporre all'Amministratore Unico di 2i Rete Dati S.r.l., eventuali integrazioni e/o modifiche al presente Modello.

A seconda del tipo di modifica proposta, la stessa sarà comunicata, direttamente, all'Amministratore Unico di 2i Rete Dati S.r.l..

2.5 Adozione del Modello nei confronti delle controllate di 2i Rete Gas S.p.A.

L'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di 2i Rete Gas S.p.A., a cura delle società controllate, è attuata secondo i seguenti criteri:

i) Predisposizione ed aggiornamento del Modello, a cura di 2i Rete Gas S.p.A..

È rimessa, a 2i Rete Gas S.p.A., l'iniziativa di predisporre ed efficacemente attuare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, che è poi soggetto al recepimento, anche da parte delle società controllate, in relazione ai processi sensibili o a rischio da esse gestiti.

È rimessa, altresì, a 2i Rete Gas S.p.A., l'iniziativa di provvedere all'aggiornamento del Modello Organizzativo medesimo, in relazione alle esigenze di adeguamento ed integrazione, si verranno nel tempo a determinare.

ii) Applicazione ed adattamenti del Modello, a cura delle singole controllate.

È rimessa alla responsabilità delle singole società controllate, l'adozione e l'applicazione del Modello Organizzativo di 2i Rete Gas S.p.A., in relazione ai processi sensibili dalle stesse gestiti.

In fase di adozione, a cura delle singole società controllate, il Modello di 2i Rete Gas S.p.A. potrà essere oggetto degli adattamenti necessari al fine di garantirne l'efficacia, considerata la specificità delle attività svolte dalle società, chiamate ad adottare il Modello medesimo.

Agli Organi Direttivi delle società controllate, è demandato il compito di provvedere, mediante apposita delibera, al recepimento del presente Modello organizzativo, nella sua Parte Generale, nonché nelle singole Parti Speciali, sempre tenuto conto degli specifici profili di rischio configurabili, nelle attività svolte dalle società controllate.

Nel recepire il Modello di Organizzazione di 2i Rete Gas S.p.A., gli Organi Direttivi delle singole società controllate, procederanno, contestualmente, anche alla nomina del proprio Organismo di Vigilanza, incaricato di svolgere, nell'ambito della società di appartenenza, i compiti di controllo sullo svolgimento delle suddette attività e sull'applicazione del Modello medesimo.

Le modifiche ed integrazioni al Modello di Organizzazione di 2i Rete Gas S.p.A. verranno recepite, a cura delle società controllate, per effetto della delibera iniziale, adottata dai rispettivi Organi Direttivi.

3. LE COMPONENTI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO DI 2i Rete Dati S.R.L

3.1 Attività di 2i Rete Dati S.r.l.

2i Rete Dati S.r.l. è una società costituita, in data 6 novembre 2020, dal socio 2i Rete Gas S.p.A., che ne detiene il 100%. La società anzidetta ha per oggetto l'installazione e l'esercizio con qualsiasi tecnica, mezzo e sistema, di impianti, reti, infrastrutture ed attrezzature fissi e mobili, stazioni radioelettriche, collegamenti per le radiocomunicazioni mobili, reti dedicate e/o integrate, per la gestione e la commercializzazione, di servizi di telecomunicazione e di comunicazione dati e/o elettronica, quali anche risultanti dall'evoluzione delle tecnologie, con particolare riferimento all'attività di telelettura e telegestione di gruppi di misura installati presso i punti di riconsegna delle reti di distribuzione del gas naturale in ottemperanza alle normative regolatorie di settore.

L'identificazione dell'attività caratteristica di 2i Rete Dati S.r.l.- svolta direttamente dalla stessa ovvero tramite prestazioni affidate a società Terze- consente, dunque, di individuare delle potenziali connessioni con talune tipologie di reato previste dal Decreto (reati contro la Pubblica Amministrazione, reati contro il patrimonio mediante frode, reati societari, infortuni sul lavoro, reati ambientali, reati informatici e altre tipologie di reati individuate nelle Parti Speciali), giacché:

- a) presuppone una costante ed intensa relazione con Soggetti pubblici, in particolare laddove la Società partecipi a gare e si aggiudichi servizi in favore di Pubbliche Amministrazioni;
- b) dà luogo a rilevanti e significativi adempimenti di natura finanziaria, amministrativa e fiscale;
- c) si sostanzia nell'esecuzione di attività, assoggettate a specifici obblighi di tutela dalla sicurezza e della salute dei luoghi di lavoro;
- d) si sostanzia in prestazioni, assoggettate a specifici obblighi di tutela dell'ambiente;
- e) comporta l'utilizzo di risorse informatiche (hardware e software);
- f) presenta i normali profili di rischio di qualsiasi attività imprenditoriale.

Ne consegue, nella prospettiva di soddisfare le prescrizioni del Decreto, la necessità di valutare l'effettività e la consistenza di tali profili di rischio e di predisporre, nel contesto del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, adeguati strumenti di prevenzione.

3.2 ASSETTO ISTITUZIONALE

3.2.1 Struttura societaria e corporate governance

In conformità allo statuto sociale, 2i Rete Dati S.r.l. è, ad oggi, amministrata da un Amministratore Unico, espressione del Socio 2i Rete Gas S.p.A.

All'Amministratore Unico sono conferiti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società senza limitazioni, con facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto, in modo tassativo, riservano ai soci.

L'Amministratore Unico può delegare, in tutto o in parte, le proprie attribuzioni, determinando i limiti della delega. La rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano all'Amministratore Unico.

L'Amministratore Unico può nominare Direttori, Direttori Generali, institori e procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

La Società non è dotata di Collegio Sindacale, in quanto la stessa non ha superato i limiti indicati nell'art. 2477 c.c. relativi ad attivo, fatturato e dipendenti e, pertanto, la sua nomina non risulta obbligatoria.

3.3 ASSETTO ORGANIZZATIVO

3.3.1 Direzioni/Funzioni/Unità Aziendali

La Struttura organizzativa aziendale di 2i Rete Dati S.r.l. risulta articolata nei termini di seguito descritti.

La Società non ha personale proprio ed esercita la propria attività attraverso personale in distacco del Socio unico 2i Rete Gas S.p.A. e/o appositi accordi stipulati con il proprio Socio unico 2i Rete Gas S.p.A..

Essa, infatti, gestisce le attività inerenti alla gestione e alla commercializzazione di servizi di telecomunicazione e di comunicazione dati e/o elettronica, avvalendosi della collaborazione e del *know-how* di 2i Rete Gas S.p.A., tramite uno specifico contratto di servizi, avente ad oggetto servizi di staff.

Più precisamente la gestione amministrativa, finanziaria, assicurativa, fiscale e legale, nonché quella relativa ai servizi generali viene effettuata dalla Capogruppo 2i Rete Gas S.p.A., in virtù di apposito contratto infragruppo stipulato con 2i Rete Dati S.r.l.

2i Rete Gas S.p.A. rappresenta, inoltre, 2i Rete Dati S.r.l. dinanzi alle Pubbliche Amministrazioni. La Capogruppo è, infatti, espressamente delegata ed autorizzata ad operare, a

mezzo di apposita procura, anche nei confronti di Terzi, in nome e per conto di 2i Rete Dati S.r.l., con facoltà di esercitare i relativi poteri attraverso i propri procuratori.

3.3.2 Il ricorso da parte di 2i Rete Dati S.r.l. a prestazioni di servizi fornite da società Terze

Nell'esercizio della propria attività, 2i Rete Dati S.r.l. può avvalersi, altresì, di prestazioni di servizi effettuate, a cura di società terze, in forza della stipulazione di singoli contratti di servizio.

Nel caso peculiare in cui la singola società affidataria del servizio agisca, in nome e per conto di 2i Rete Dati S.r.l., quest'ultima, legittimamente, esigerà- mediante espressa previsione all'interno del relativo contratto di servizio- il rispetto del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in vigore presso la Società, nonché l'adempimento dell'obbligo di fornire informazioni rilevanti all'Organismo di Vigilanza, tramite la figura del Responsabile di cui al successivo par. 3.6.5, individuato dalla Società e nominato dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione di 2i Rete Dati S.r.l..

3.4 IL CODICE ETICO DI 2i Rete Dati S.R.L.

Tra le componenti del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di 2i Rete Dati S.r.l. rientra, altresì, il Codice Etico Aziendale, predisposto e adottato dalla società, allo scopo di orientare le condotte di tutti coloro che operano, per conto e nell'interesse della società, al rispetto dell'etica, dell'integrità morale e della legalità (cfr. allegato 1 al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di 2i Rete Dati S.r.l.).

Tale documento, che costituisce, pertanto, parte integrante del presente Modello Organizzativo, enuncia i principi di deontologia aziendale e le regole di condotta che la società riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti i Destinatari.

Il Codice Etico deve essere comunicato ai vari Destinatari, con modalità diverse in base alla tipologia del rapporto esistente con la Società e, comunque, in maniera tale da assicurarne l'effettiva conoscenza.

3.5 L'ORGANISMO DI VIGILANZA

3.5.1 Caratteristiche e funzioni

Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lett. b) del Decreto, onde poter andare esente da responsabilità, l'Ente che adotta un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è tenuto a provare, non solo di avere adottato ed efficacemente attuato i presidi ivi previsti, bensì

di avere affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di Organizzazione medesimo ad un Organismo dell'Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

In coerenza con le previsioni di cui al Decreto, l'Amministratore Unico di 2i Rete Dati S.r.l. ha provveduto a nominare, in occasione dell'approvazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della società, un Organismo di Vigilanza, a composizione collegiale, mista.

Nella scelta dei componenti dell'Organismo, la società ha tenuto conto del fatto che il suddetto Organismo deve essere dotato delle seguenti caratteristiche:

- *autonomia ed indipendenza*: risultano garantite dalla composizione collegiale dell'Organismo, il quale non deve essere direttamente coinvolto nei processi decisionali demandati all'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione, sì da poter operare in veste di organo *super partes*, dotato di un'autonomia operativa e di *budget*. L'autonomia va intesa in senso non meramente formale. Al fine di meglio garantire l'autonomia ed indipendenza dell'Organismo, si prevede l'ammissione, al suo interno, sia di soggetti esterni, che di soggetti interni alla Società, per un numero complessivo non inferiore a tre e non superiore a cinque. In particolare, è richiesto che almeno un membro (nel caso in cui i membri complessivi siano tre) o due membri (nel caso in cui i membri complessivi siano cinque) dell'Organismo di Vigilanza siano soggetti esterni alla Società (con tale espressione facendosi riferimento a persone che non abbiano un rapporto lavorativo, fiduciario o contrattuale con la Società).

Le decisioni relative alla determinazione del numero effettivo dei componenti dell'Organismo di Vigilanza, all'individuazione e nomina dei componenti stessi e all'emolumento spettante ai componenti esterni, nonché al *budget* assegnato all'Organo di Controllo, sono demandate all'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione, sentite le indicazioni fornite dall'Organismo di Vigilanza. L'Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutti gli uffici di 2i Rete Dati S.r.l., senza necessità di consenso preventivo, al fine di ottenere ogni informazione e/o documento e/o dato ritenuto necessario per lo svolgimento delle proprie funzioni e riporta, direttamente, all'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione. Il suo operato non può essere sindacato da alcuna funzione aziendale;

- *professionalità*: è assicurata dalle specifiche competenze professionali, di cui risultano complessivamente dotati i componenti dell'Organismo di Vigilanza, i quali devono essere soggetti, dotati di adeguata professionalità, in materia giuridica, di controllo e di gestione dei rischi aziendali; è, in ogni caso, garantita all'Organismo di Vigilanza, la possibilità di avvalersi, nell'espletamento delle proprie funzioni, anche dell'ausilio di consulenti esterni, in materia legale, di organizzazione aziendale, revisione, contabilità, finanza e sicurezza sul lavoro;

- *continuità di azione*: è assicurata da una duplice circostanza: 1) l'Organismo di Vigilanza deve svolgere il proprio operato presso la Società; 2) esso è legittimato ad avvalersi del supporto delle funzioni aziendali di 2i Rete Dati S.r.l. che, di volta in volta, dovessero risultare necessarie per l'espletamento delle proprie funzioni.

I membri dell'Organismo di Vigilanza devono, inoltre, possedere adeguati requisiti di onorabilità e non versare in ipotesi di conflitto di interessi.

Adeguata informativa sul possesso dei requisiti sopra indicati, sarà fornita all'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione di 2i Rete Dati S.r.l., al momento della nomina dei componenti dell'Organismo di Vigilanza, il cui *curriculum vitae* verrà, brevemente, descritto, nel corso della seduta.

L'Organismo di Vigilanza nominato è chiamato ad esercitare le seguenti **funzioni**:

i) *vigilanza* sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, adottato dalla Società;

ii) verifica in merito alla concreta *idoneità* ed *adeguatezza* del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, adottato, ossia alla sua reale capacità di prevenire i reati presupposto di cui al Decreto;

iii) monitoraggio sull'*efficace attuazione* del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e sulla necessità di integrazione e/o modifica dello stesso, al fine di garantirne una perdurante rispondenza all'organizzazione e/o all'attività aziendale;

iv) *consulenza*, finalizzata ad un aggiornamento e/o ad una integrazione o modifica del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato e del Codice Etico, in ragione di sopravvenuti, mutamenti normativi ovvero di sopravvenute modifiche nell'assetto organizzativo aziendale;

v) raccolta, esame e conservazione di tutte le segnalazioni ed informazioni ricevute.

Da un punto di vista più specificamente operativo, l'Organismo di Vigilanza è chiamato ad esercitare una pluralità di **compiti o attribuzioni**, tutti specificamente dettagliati, all'interno del **Regolamento dell'Organismo di Vigilanza**, al quale si rinvia.

Tale regolamento disciplina, nello specifico, il funzionamento del predetto Organismo, individuandone, in particolare: 1) i criteri di nomina, la composizione, le cause di revoca o sostituzione, la durata in carica; 2) i poteri e le attribuzioni; 3) gli obblighi di riservatezza; 4) i flussi informativi obbligatori dall'Organismo di Vigilanza all'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione di 2i Rete Dati S.r.l..

Detto Regolamento potrà essere modificato a cura dell'Organismo di Vigilanza.

3.5.2 Reporting dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi societari

Nell'ambito dell'espletamento delle attribuzioni conferite, sono assegnate all'Organismo di Vigilanza di 2i Rete Dati S.r.l. due linee di *reporting*:

(1) la prima, su base continuativa, direttamente, nei confronti dell'Amministratore Unico o del Presidente del Consiglio di Amministrazione di 2i Rete Dati S.r.l.;

(2) la seconda, su base periodica, nei confronti dell'Amministratore Unico di 2i Rete Dati S.r.l.;

L'Organismo di Vigilanza di 2i Rete Dati S.r.l. potrà essere convocato, in qualsiasi momento, dai suddetti organi o potrà, a sua volta, presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

L'Organismo di Vigilanza di 2i Rete Dati S.r.l. trasmetterà all'Amministratore Unico, con cadenza annuale:

1) un rapporto scritto, riassuntivo: i) dell'attività svolta, nel corso dell'anno; ii) delle eventuali proposte di aggiornamento e/o di integrazione e/o di modifica dell'attività di mappatura del rischio, di cui al Modello Organizzativo in vigore, nonché delle procedure aziendali in vigore e di ogni ulteriore presidio o prescrizione correlata;

2) un piano di attività da effettuare, nell'anno successivo;

L'Organismo di Vigilanza segnalerà, altresì, tempestivamente, all'Amministratore Unico:

1) le violazioni del Modello Organizzativo, riscontrate d'iniziativa o su segnalazione, con proposta della relativa sanzione disciplinare da applicare;

2) la pendenza di un eventuale procedimento penale, a proprio carico ovvero a carico di altre Funzioni aziendali, iscritto, in ragione della contestazione di una delle fattispecie di reato di cui al d.lgs. 231/2001, implicante una possibile conseguente iscrizione dell'illecito amministrativo, a carico di 2i Rete Dati S.r.l.

Le suddette linee di riporto, dall'Organismo di Vigilanza all'Amministratore Unico di 2i Rete Dati S.r.l., avranno la finalità di agevolare l'espletamento delle seguenti verifiche:

- una verifica sull'*adeguatezza* del Modello di Organizzazione, intesa come rispondenza dello stesso, alla concreta realtà aziendale ed all'evoluzione della normativa e della giurisprudenza in materia;

- una verifica sulla *concreta idoneità preventiva* del Modello di Organizzazione, intesa come capacità di prevenire la commissione dei reati, presupposto della responsabilità amministrativa della società, di cui al d.lgs. 231/2001.

3.6 FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

3.6.1 Finalità

L'art. 6 comma 2 lett. d) del Decreto prescrive che il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società, debba *“prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli”*.

L'art. 6 comma 2 *bis* del Decreto, introdotto dalla legge 30.11.2017 n. 179, avente ad oggetto le *“disposizioni per la tutela degli autori delle segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza, nell'ambito di un lavoro pubblico o privato”*, prescrive, inoltre, come, all'interno del Modello medesimo, debbano essere previsti: i) uno o più canali che consentano ai soggetti apicali o sottoposti, di cui all'art. 5 d.lgs. 231/2001, di *“presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti, ai sensi del decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante”*; ii) almeno un canale alternativo di segnalazione *“idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante”*.

In data 15 marzo 2023, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 63, il d.lgs. 24/2023 attuativo della Direttiva europea n. 1937/2019 riguardante *“la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e violazioni delle disposizioni normative nazionali”* (cosiddetto decreto *“whistleblowing”*).

Le disposizioni di cui al citato decreto sono entrate in vigore il 30 marzo 2023, con effetto a decorrere dal 15 luglio 2023, fatto salvo per *“i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, fino a duecentoquarantanove”* (cfr. art. 24 comma 2 d.lgs. n. 24/2023).

In relazione a tale categoria di soggetti, infatti, *“l'obbligo di istituzione del canale di segnalazione interna decorre “dal 17 dicembre 2023”* e, fino ad allora, continua ad applicarsi la disciplina prevista dall'art. 6 comma 2-*bis* lett. a) e b) d.lgs. 231/2001.

La prima novità introdotta dal d.lgs. 24/2023 consiste nell'ampliamento degli enti destinatari della nuova disciplina, i quali non sono più soltanto gli enti pubblici e le imprese che hanno adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ai sensi del d.lgs. 231/2001, bensì *“i soggetti del settore privato”* che, alternativamente:

- hanno impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato;

- rientrano nel settore dei cosiddetti settori "sensibili" (servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e trasporti, tutela dell'ambiente), anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di cinquanta lavoratori subordinati (quindi, indipendentemente dal numero di dipendenti in forza presso la società del settore privato);

- rientrano nell'ambito di applicazione del d.lgs. 231/2001 e adottano il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di cinquanta lavoratori subordinati (quindi, indipendentemente dal numero di dipendenti in forza presso la società del settore privato).

Anche l'elenco dei cosiddetti "whistleblowers" risulta decisamente più ampio rispetto alla disciplina prevista dall'art. 6 comma 2 - bis lett. a) e b) d.lgs. 231/2001, che identifica il segnalante, esclusivamente nel soggetto aziendale apicale o sottoposto.

Il d.lgs. 24/2023 stabilisce infatti che i soggetti legittimati a "*segnalare, divulgare ovvero denunciare all'Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato*" risultano riconducibili alle seguenti categorie:

- dipendenti pubblici; lavoratori subordinati del settore privato; lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato; collaboratori, liberi professionisti, consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato; volontari e tirocinanti, retribuiti e non; azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.

Inoltre, le misure di protezione si applicano anche:

- ai facilitatori (vale a dire a coloro che assistono la persona segnalante nel processo di segnalazione operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata; cfr. art. 2 comma 2 lett. h) d.lgs. 24/2023);

- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad essa da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;

- ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel

medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale o corrente;

- agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone (cfr. art. 3 comma 4 d.lgs. 24/2023).

Per quanto riguarda il momento in cui è consentito effettuare la segnalazione, il d.lgs. 24/2023 ne legittima l'esecuzione:

- quando il rapporto è in corso; - quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali; - durante il periodo di prova; - successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso (pensionati).

Quanto all'oggetto della segnalazione, il nuovo decreto amplia le tipologie di violazione che possono essere comunicate dal "*whistleblower*".

Sono infatti suscettive di segnalazione, non solo le condotte illecite idonee a integrare i reati presupposto di cui al d.lgs. 231/2001 e le violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, bensì le ulteriori "*violazioni ("comportamenti, atti od omissioni") di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui le persone siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato*" (cfr. art. 1 comma 1 d.lgs. n. 24/2023) e che consistono in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001 o violazioni dei modelli di organizzazione ivi previsti;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno (a titolo esemplificativo: violazioni in materia di concorrenza o di aiuti di Stato);

- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

La segnalazione può, inoltre, avere ad oggetto:

- le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate;
- le attività illecite non ancora compiute, che il “*whistleblower*” ritenga possano ragionevolmente verificarsi in presenza di elementi concreti, precisi e concordanti;
- i fondati sospetti la cui nozione dovrà essere oggetto di interpretazione al tavolo delle “*linee guida*” che l'ANAC sarà tenuta ad adottare, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto (cfr. art. 10 d.lgs. n. 24/2023).

Le disposizioni del decreto non si applicano, invece, “*alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate*”.

In merito alla forma delle segnalazioni, il d.lgs. 24/2023 prevede:

- la forma orale, attraverso linee telefoniche, sistemi di messaggistica vocale o, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto;
- la forma scritta, anche con modalità informatiche.

Gli obblighi d'informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, istituito ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 231/2001, rispondono, pertanto, alle seguenti finalità:

i) verificare la concreta *idoneità e adeguatezza* del Modello di Organizzazione adottato, ossia la sua reale (e non meramente formale) capacità di prevenire, in linea di massima, i comportamenti non voluti e sanzionati, ai sensi del Decreto;

ii) verificare *l'efficace attuazione* del Modello di Organizzazione, ai sensi dell'art. 7 comma 4 lett. a) del Decreto, vale a dire la sua perdurante rispondenza agli assetti istituzionale e organizzativo societari e/o all'attività aziendale, sì da modificare i contenuti del sistema di gestione e controllo istituito o da introdurre procedure o controlli aggiuntivi o sopprimere strumenti di controllo divenuti inattuabili o ridondanti, in caso di sopravvenuti mutamenti strategici e/o organizzativi;

iii) segnalare all'Organismo di Vigilanza, l'eventuale esistenza di processi societari risultati e/o percepiti come privi in tutto o in parte di presidi adeguati, nonché l'eventuale malfunzionamento di istruzioni operative e/o delle procedure esistenti;

iv) proporre eventuali integrazioni e/o modifiche da apportare al Modello di Organizzazione vigente;

v) favorire lo svolgimento della funzione di aggiornamento del Modello di Organizzazione demandata all'Organismo di Vigilanza;

vi) agevolare l'espletamento dell'attività di vigilanza sul rispetto del Modello di Organizzazione, da parte di tutti i Destinatari, sì da i) verificarne l'*effettività*, intesa come riscontro della coerenza tra i comportamenti concreti e il Modello di Organizzazione adottato e da ii) accertarne, altresì, le eventuali violazioni, in vista dell'applicazione delle sanzioni disciplinari all'uopo introdotte;

vii) agevolare l'espletamento dell'attività di vigilanza, a tutela dell'integrità dell'ente, anche tramite la segnalazione circostanziata di condotte illecite, rilevanti, ai sensi del d.lgs. 231/2001, fondata su elementi di fatto precisi e concordanti, nonché tramite la segnalazione di ogni ulteriore violazione di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che leda l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui si sia venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato, ai sensi dell'art. 2 d.lgs. n. 24/2023.

Le finalità sopra evidenziate potranno essere perseguite da 2i Rete Dati S.r.l., attraverso un'attività di riporto, nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, da espletarsi per mezzo di distinti canali, in forma scritta (*e-mail*, comunicazioni e/o rapporti scritti), in forma orale o in forma telefonica, mediante registrazione vocale.

Le segnalazioni di cui al presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo dovranno essere inviate all'Organismo di Vigilanza, tramite la casella di posta elettronica dedicata Odv231@2iretegas.it, sì da garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge.

Ai sensi del Codice Etico aziendale, è inoltre, in vigore un ulteriore canale informatico di segnalazione - vale a dire la casella di posta elettronica dedicata 2iReteGas.CodiceEtico@2iretegas.it - attraverso la quale, fermo l'obbligo di segnalazione sopra richiamato, a carico dei Destinatari del Modello, tutti gli *stakeholder* di 2i Rete Dati S.r.l. potranno segnalare ogni violazione o sospetto di violazione del Codice Etico, di cui siano venuti a conoscenza, purché fondata su elementi di fatto precisi e concordanti.

Fermi restando gli anzidetti canali di segnalazione, il Gruppo 2i Rete Gas ha aggiornato, per la Capogruppo 2i Rete Gas S.p.A. e per le società da questa controllate, il sistema già esistente di raccolta e gestione delle segnalazioni di eventuali illeciti, adeguandolo alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 24/2023.

Ai sensi di quanto disposto dal suddetto decreto, il Gruppo 2i Rete Gas ha istituito ulteriori specifici canali interni per ricevere le segnalazioni *whistleblowing*, da inviarsi sempre

all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza di 2i Rete Gas S.p.A., nonché agli ulteriori Organismi di Vigilanza istituiti presso le società controllate.

I canali di segnalazione interna attivati, in ossequio al d.lgs. n. 24/2023, sono stati progettati e vengono gestiti, in modo tale da garantire la riservatezza dell'identità della persona segnalante, dei soggetti coinvolti e di coloro che sono comunque menzionati nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

I canali di segnalazione interna attivati in relazione a 2i Rete Dati S.r.l. risultano i seguenti:

1) posta elettronica crittografata: WB.dati@2iretegas.it

2) centralino telefonico dedicato: +390293899300- numero telefonico univoco in vigore per tutte le società del Gruppo con richiesta di esplicitare, al termine del primo messaggio vocale, la società di riferimento, tramite digitazione dei tasti alfanumerici;

3) lettera da inviarsi a 2i Rete Dati S.r.l. Organismo di Vigilanza- Codice Etico- Via Alberico Albricci, 10, 20112 Milano;

4) comunicazione orale: su richiesta del segnalante all'Organismo di Vigilanza, da fissarsi entro un termine ragionevole.

2i Rete Dati S.r.l. ha, altresì, provveduto ad aggiornare le relative informative ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE 2016/679, dirette a descrivere in modo puntuale le modalità di trattamento e conservazione dei dati personali del segnalante e dei dati personali comunque contemplati nelle segnalazioni in argomento.

In conformità a quanto previsto dall'art. 17 d.lgs. n. 24/2023, i soggetti segnalanti non possono subire alcuna ritorsione.

Ai sensi dell'art. 19 d.lgs. n. 24/2023, le eventuali ritorsioni che il segnalante ritiene di aver subito possono essere comunicate all'ANAC.

In caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico, l'ANAC informa immediatamente il Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e gli eventuali organismi di disciplina, per i provvedimenti di loro competenza. In caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo di un soggetto del settore privato, l'ANAC informa l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, per i provvedimenti di propria competenza.

Al fine di acquisire elementi istruttori indispensabili all'accertamento delle ritorsioni, l'ANAC può avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell'Ispettorato della Funzione Pubblica e dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, ferma restando l'esclusiva competenza dell'ANAC in ordine alla valutazione degli elementi acquisiti e all'eventuale

applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 21. Gli atti assunti, in violazione dell'articolo 17, sono nulli.

Le persone che sono state licenziate, a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile hanno diritto ad essere reintegrate nel posto di lavoro.

L'Autorità Giudiziaria adotta tutte le misure, anche provvisorie, necessarie a garantire la tutela della situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta posta in essere, in violazione dell'articolo 17 e la dichiarazione di nullità degli atti adottati in violazione del medesimo articolo.

3.6.2 I flussi informativi obbligatori dai Destinatari del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di 2i Rete Dati S.r.l. all'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di 2i Rete Dati S.r.l. hanno l'**obbligo di comunicare**, tempestivamente e per iscritto, all'Organismo di Vigilanza istituito, tramite la casella di posta elettronica dedicata Odv231@2iretegas.it :

- i) le eventuali violazioni del Modello di Organizzazione, riscontrate o di cui siano venuti a conoscenza, in ragione delle funzioni svolte;
- ii) le eventuali condotte illecite, rilevanti, ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte;
- iii) le eventuali gravi anomalie inerenti al funzionamento del Modello di Organizzazione, o ancora,
- iv) l'eventuale commissione di condotte atipiche che, pur non costituendo violazioni, si discostino significativamente dall'ordinaria prassi aziendale;
- v) la pendenza di un eventuale procedimento penale a proprio carico, in ragione della contestazione di una delle fattispecie di reato di cui al Decreto, implicante una possibile conseguente iscrizione dell'illecito amministrativo a carico di 2i Rete Dati S.r.l. ovvero eventuali provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, da cui si evinca lo svolgimento di indagini, nei confronti di altri Soggetti Aziendali, per i reati di cui al Decreto, sempre implicanti una possibile conseguente iscrizione dell'illecito amministrativo, a carico di 2i Rete Dati S.r.l..

3.6.3 I flussi informativi facoltativi (ad evento) dai Destinatari del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di 2i Rete Dati S.r.l. all'Organismo di Vigilanza.

Fermi restando gli obblighi di riporto dinanzi enucleati, i Destinatari del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di 2i Rete Dati S.r.l. avranno la **facoltà di inviare**, all'Organismo di Vigilanza di 2i Rete Dati S.r.l., un rapporto scritto (ad evento), al fine di segnalare: **i)** eventuali criticità emerse nell'esercizio della propria attività; **ii)** eventuali richieste di chiarimento, in ordine alla condotta da tenere nel singolo caso concreto, al fine di ottemperare alle prescrizioni di cui al Modello di Organizzazione e/o al Codice Etico; **iii)** eventuali informative in ordine a difficoltà applicative riscontrate; **iv)** ogni eventuale ulteriore comunicazione scritta, che si ritiene possa assumere rilievo, ai fini di una corretta applicazione del Modello di Organizzazione.

L'Organismo di Vigilanza valuterà, con attenzione ed imparzialità, tutte le informazioni e segnalazioni ricevute, stabilendone la veridicità e fondatezza e garantendo l'anonimato in ordine al nominativo dell'autore della segnalazione, pena l'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui al sistema disciplinare in vigore; a tal fine, esso adotterà i provvedimenti atti a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e, di conseguenza, ad evitare ogni forma di ritorsione o discriminazione.

3.6.4 I flussi informativi dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione di 2i Rete Dati S.r.l. all'Organismo di Vigilanza

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione di 2i Rete Dati S.r.l. avrà l'obbligo di comunicare all'Organismo di Vigilanza:

- i)** eventuali mutamenti nell'assetto istituzionale e/o organizzativo;
- ii)** eventuali mutamenti nella titolarità di partecipazioni azionarie, conseguenti a sopravvenute operazioni di trasformazione, fusione e scissione;
- iii)** le valutazioni effettuate, in ordine alla scelta della Società di revisione, incaricata di certificare il bilancio societario.

3.6.5 L'istituzione della figura di Responsabile presso 2i Rete Dati S.r.l.

Fermi restando i flussi informativi, sopra dettagliati, da effettuarsi a cura dei Destinatari del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di 2i Rete Dati S.r.l., nei confronti dell'Organismo di Vigilanza nominato, è, altresì, istituita, la figura del "*responsabile ai sensi del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001 di 2i Rete Dati S.r.l.*"

Detta figura, che corrisponde all'Amministratore Unico, è tenuta ad effettuare, nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, i seguenti **flussi informativi obbligatori**:

i) un flusso informativo *tempestivo e d'urgenza* di cui al par. 3.6.2, al pari di ogni ulteriore Destinatario del Modello di Organizzazione;

ii) un ulteriore flusso informativo *periodico*, diretto a comunicare le informazioni di rilievo (dettagliate, all'interno della procedura organizzativa istitutiva della figura di responsabile): i) relative alla concreta attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di 2i Rete Dati S.r.l..

Per completezza, deve valorizzarsi come 2i Rete Dati S.r.l. abbia, altresì, previsto la possibile applicabilità della procedura istitutiva del *responsabile*, anche nei confronti di società terze, le quali siano chiamate a svolgere, in forza di contratti di servizio, prestazioni e/o servizi, nell'interesse di 2i Rete Dati S.r.l. (cfr. si veda, in tal senso, par. 3.3.2).

Il *responsabile* ha facoltà di incaricare, a sua volta, con atto scritto, un *sub- responsabile*, il quale, supervisionato dallo stesso *responsabile*, assume la responsabilità delle singole operazioni a rischio affidategli.

In virtù dell'istituzione delle suindicate figure, presso 2i Rete Dati S.r.l., l'azione di controllo risulta strutturata su tre distinti livelli:

- i) il *sub- responsabile* (se nominato);
- ii) il *responsabile*;
- iii) l'Organismo di Vigilanza.

3.6.6 Sistema dei poteri

All'Organismo di Vigilanza di 2i Rete Dati S.r.l. viene, obbligatoriamente, comunicato il sistema dei poteri adottato dalla Società ed ogni sua modifica o variazione, mediante comunicazione periodica, a cura dei responsabili nominati, con le modalità dettagliate nella relativa procedura organizzativa societaria.

3.7 SELEZIONE, FORMAZIONE E INFORMATIVA

3.7.1 Selezione di consulenti, partner, fornitori

Su proposta dell'Organismo di Vigilanza, potranno essere istituiti, nell'ambito di 2i Rete Dati S.r.l., appositi sistemi di valutazione per la selezione di consulenti, partner e fornitori.

3.2. Informativa a consulenti, partner, fornitori

Potranno essere, altresì, fornite, a soggetti esterni a 2i Rete Dati S.r.l. (consulenti, partner e fornitori), apposite informative sulle politiche e procedure adottate dalla società, sulla base del

presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, nonché i testi delle clausole contrattuali abitualmente utilizzate al riguardo.

3.8 SISTEMA DISCIPLINARE

3.8.1 Principi generali

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, la definizione di un sistema sanzionatorio costituisce un requisito essenziale del Modello di Organizzazione.

L'efficace attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di 2i Rete Dati S.r.l. deve, pertanto, contemplare la previsione di un sistema disciplinare, diretto a sanzionare la mancata osservanza delle misure organizzative e preventive, contenute nel Modello stesso (art. 7 comma 4 lett. b) del Decreto).

Le sanzioni disciplinari rappresentano uno strumento di dissuasione e punizione di comportamenti tenuti da Soggetti che, violando le regole dettate dalla Società, espongono quest'ultima, al rischio di insorgenza di una responsabilità amministrativa, ai sensi del Decreto.

L'applicazione di tali sanzioni disciplinari presuppone, quindi, la semplice violazione delle prescrizioni, delle istruzioni e delle procedure e, più in generale, dei contenuti di cui al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da 2i Rete Dati S.r.l., essendo indipendente dallo svolgimento e dall'esito di un procedimento penale a carico del reo, iscritto dall'Autorità Giudiziaria.

La società non ha allo stato dipendenti e dunque non sono previste sanzioni disciplinari che dovranno essere individuate nell'ipotesi in cui in futuro si dovesse procedere in qualunque modo all'instaurazione di rapporti di lavoro. Eventuali sanzioni disciplinari nei confronti dei lavoratori distaccati saranno gestite nell'ambito della società di provenienza.

3.9 ALTRE MISURE DI TUTELA IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO

3.9.1 Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di 2i Rete Dati S.r.l., da parte degli amministratori, l'Organismo di Vigilanza informerà l'Amministratore Unico o l'intero Consiglio di Amministrazione, il quale provvederà ad assumere le opportune iniziative, previste dalla vigente normativa.

3.9.2 Misure nei confronti di Consulenti, Partner e Fornitori

Ogni comportamento posto in essere dai Consulenti, dai Partner o dai Fornitori, in contrasto con le linee di condotta, indicate dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

di 2i Rete Dati S.r.l., e tale da comportare il rischio di commissione di un reato, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali, inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di *partnership*, la risoluzione del rapporto contrattuale o ogni altra sanzione contrattuale appositamente prevista, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento, qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla società, come nel caso di applicazione, da parte del Giudice, delle misure previste dal Decreto.

3.9.3 Misure nei confronti dei componenti dell'Organismo di Vigilanza

In caso di violazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di 2i Rete Dati S.r.l., da parte di uno o più componenti dell'Organismo di Vigilanza, gli altri membri dell'Organismo anzidetto ovvero uno qualsiasi tra gli amministratori, informeranno, immediatamente, il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico di 2i Rete Dati S.r.l..

Tali organi, previa contestazione della violazione e concessione degli adeguati strumenti di difesa, assumeranno gli opportuni provvedimenti, tra i quali, a titolo semplificativo, la revoca dell'incarico all'intero organo e la conseguente nomina di un nuovo Organismo di Vigilanza.